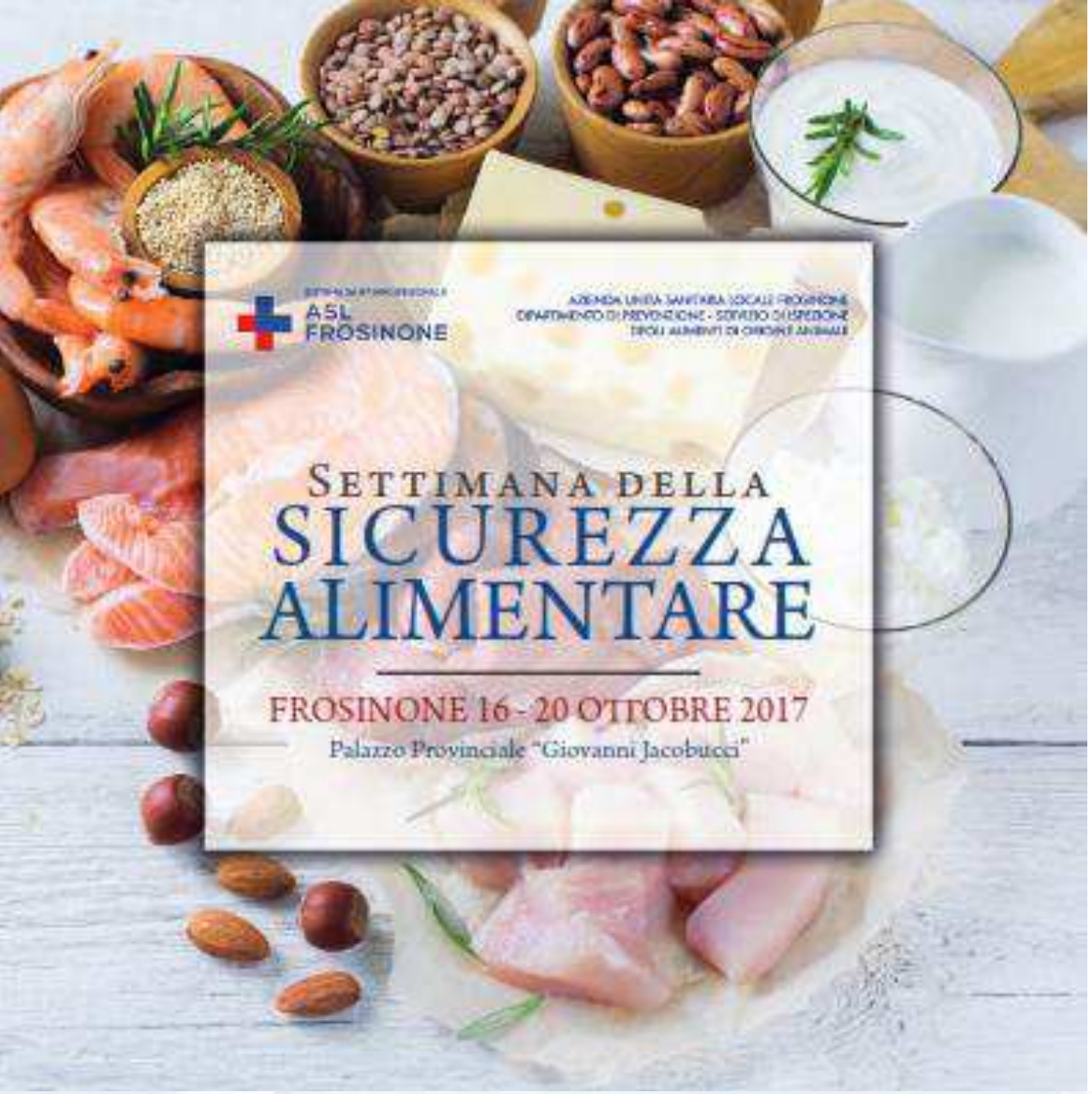

La registrazione delle aziende alimentari

Significato e gestione della registrazione Sanitaria

Dott. Roberto Petrucci

FROSINONE 18 Ottobre 2017

CAMERA DI COMMERCIO FROSINONE - VIALE ROMA

Sala Conferenze "Mario Papetti" - ore 15.00 -18.30

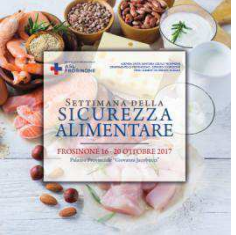

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

sull'igiene dei prodotti alimentari

(19) La registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.

persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare

Ministero Salute
Regione
ASL
Art 2 Dlgs 193/2007

Unità di un impresa alimentare ove si esegua
……

Soggetto pubblico o privato … che svolge una delle fasi di produzione
…….

Articolo 6

Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti conformemente ad altre normative comunitarie applicabili o, in mancanza, conformemente alla legislazione nazionale.

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.

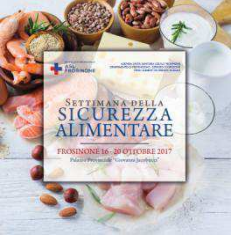

Soggetto = OSA
Oggetto = Comunicazione

NOTIFICA

=/=

Soggetto = A.C.
Oggetto = Registro informatico

REGISTRAZIONE

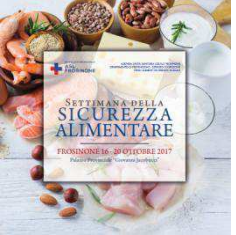

NOTIFICA

LEGGE 241/90

Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti sono soggette a procedura notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del REG CE 852/2004, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.

Il novellato art. 19 della L. 241/1990 prevede che **ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato**, richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, sia sostituito da una **segnalazione dell'interessato**.

La medesima novella legislativa ha individuato nel **SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune)** l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.

Lo strumento necessario per la notifica è la **Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

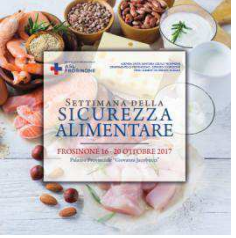

NOTIFICA

Ad oggi da Maggio2017

3 MODELLI

4 maggio 2017
Accordo SR 46/CU
Modulistica

6 luglio 2017
Accordo 77/CU
Integrativo
Altri modelli

6 luglio 2017
Accordo
Modifica Modulo Notifica x la registrazione

Determinazione Regione Lazio n G08413

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

Accordo 4 maggio

RELATIVA A:

- ☐ *Avvio dell'attività* *(Riquadro 1)*
- ☐ *Subingresso* *(Riquadro 2)*
- ☐ *Modifica della tipologia di attività* *(Riquadro 3)*
- ☐ *Cessazione o sospensione temporanea dell'attività* *(Riquadro 4)*

1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

☐ Produzione primaria (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi)

- |__| Raccolta di vegetali spontanei
- |__| Raccolta di funghi e tartufi
- |__| Produzione di vegetali (permanenti o non permanenti)
- |__| Centro di raccolta selvaggina cacciata
- |__| Caccia
- |__| Pesca

☐ Ristorazione collettiva e pubblica (registrazione ai sensi del regolamento CE n. 852/2004)

- |__| Centri produzione pasti (compreso catering e banqueting) anche per Utenza Sensibile
- |__| Centri produzione pasti (compreso catering e banqueting) anche per Utenza NON Sensibile
- |__| Somministrazione pasti in mense per Utenza Sensibile
- |__| Somministrazione pasti in mense per Utenza NON Sensibile

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

Accordo 6 luglio

RELATIVA A:

- ☐ *Avvio dell'attività* *(Riquadro 1)*
- ☐ *Subingresso* *(Riquadro 2)*
- ☐ *Modifica della tipologia di attività* *(Riquadro 3)*
- ☐ *Cessazione o sospensione temporanea dell'attività* *(Riquadro 4)*

(N.B.: spuntare tutte le voci pertinenti)

☐ **Produzione primaria** (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

- ☐ Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
- ☐ Pesca - Imbarcazioni da pesca
- ☐ Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
- ☐ Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione
- ☐ Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
- ☐ Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore
- ☐ Raccolta di funghi e tartufi
- ☐ Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
- ☐ Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
- ☐ Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

Determina RL G8413 15/06/17

RELATIVA A:

- ☐ *Avvio dell'attività* *(Riquadro 1)*
- ☐ *Subingresso* *(Riquadro 2)*
- ☐ *Modifica della tipologia di attività* *(Riquadro 3)*
- ☐ *Cessazione o sospensione temporanea dell'attività* *(Riquadro 4)*

1.2 TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

A -Produzione Primaria

Allevamento di animali produttori di alimenti per l'uomo	Allevamento di animali produttori di alimenti per l'uomo	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo	☐
		Allevamento di bovini e bufalini da carne	☐
		Allevamento di ovini e caprini produzione di latte	☐
		Allevamento di ovini e caprini produzione di carne	☐
		Allevamento di cavalli e altri equini	☐
		Allevamento di suini	☐

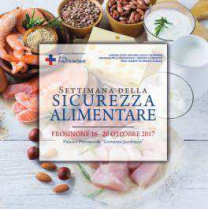

E vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata pubblicata sul sito dei Comuni (SUAP).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

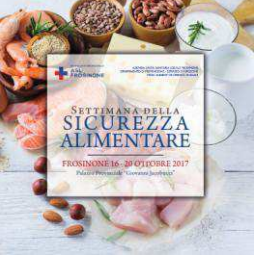

1.4. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro) _____

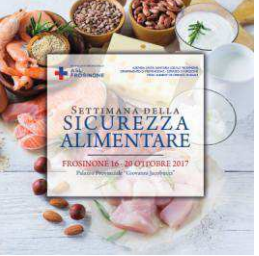

REGISTRAZIONE

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Documento di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004

6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

La registrazione deve consistere in una procedura semplice, per mezzo della quale l'autorità competente è informata dell'indirizzo dello stabilimento e delle attività in esso svolte. Se tali informazioni sono già state notificate, ad esempio nel caso di registrazioni effettuate in relazione a finalità ambientali o di salute degli animali o per altre finalità amministrative, possono anche essere utilizzate ai fini dell'igiene alimentare.

Compito dell'autorità competente, è quello di elaborare e tenere aggiornato "un elenco degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Il procedimento di Registrazione, viene attivato quando arriva al servizio la notifica dell'OSA (Operatore Settore Alimentare) trasmessa per via telematica dal SUAP territorialmente competente.

l'impresa viene Registrata in anagrafe sul sistema informativo per l'epidemiologia veterinaria (SIEV) e viene trasmessa all'utenza apposita attestazione di avvenuta registrazione.

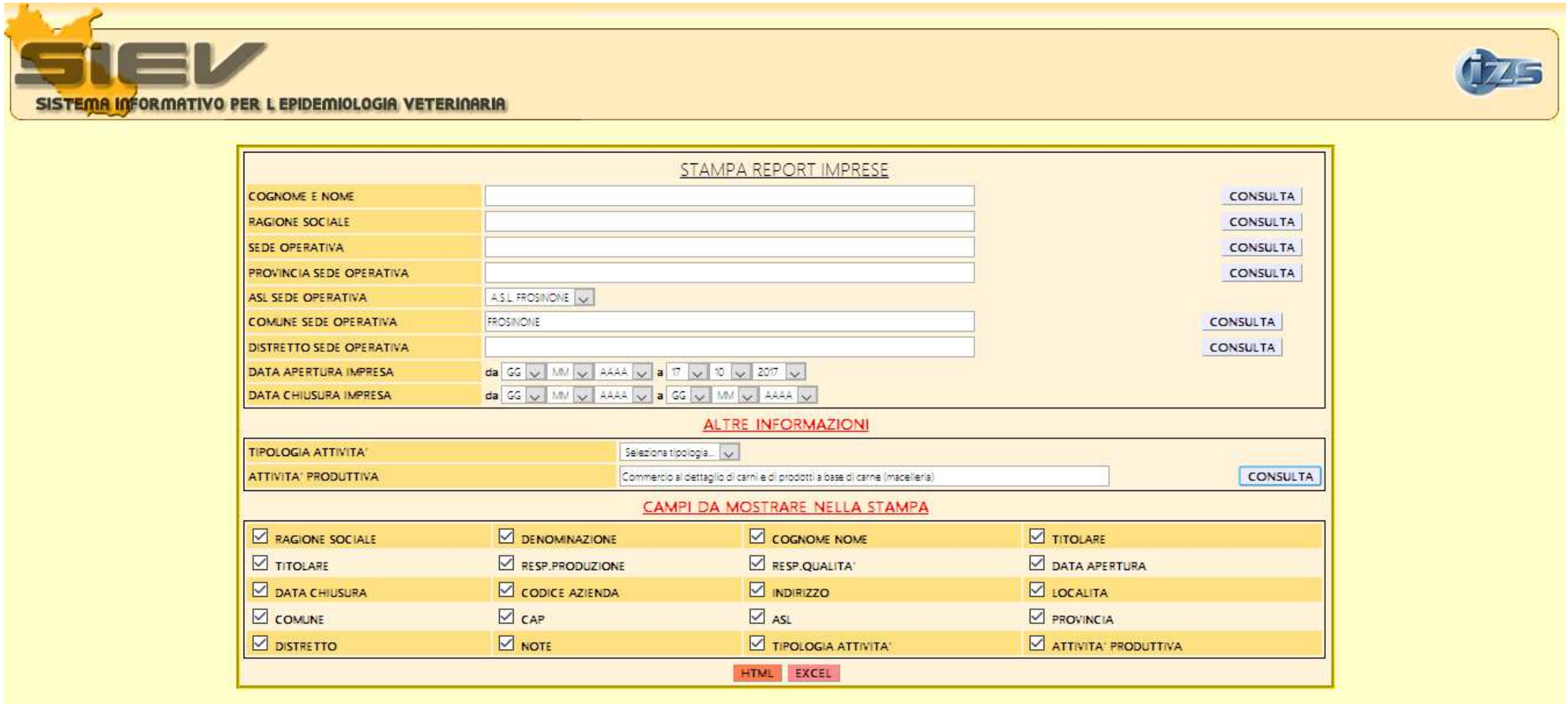

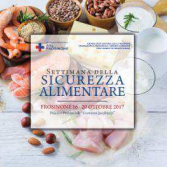

-	DATA APERTURA	DATA CHIUSURA	NOTE	COMUNE	CAP	ASL	PROVINCIA	TIPO ATTIVITA	CATEGORIA ATTIVITA	ATECO	ATTIVITA PRODUTTIVA	NOTE	DATA VARIAZIONE
1	16/12/2006	09/04/2010		FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
2	31/12/2005	12/04/2010	ANCHE CIVITAVECCHIA	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
3	31/12/2005		IN ATTIVITÀ ANTERIORMENTE AL 31.12.05 - CAMBIO DI PROCURATORE SPECIALE AL 24.10.2011 - PROT.39V/VT DEL 13/01/2016 CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	IN ATTIVITÀ ANTERIORMENTE AL 31.12.05 - CAMBIO DI RAPPRESENTATNTE LEGALE (PROCURATORE SPECIALE) ALLA DATA INDICATA	07/12/2016
4	20/01/2014			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
5	05/06/2008			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
6	31/12/2005			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
7	26/06/2008	31/07/2013	MODIFICA ATTIVITA' - REPARTO GASTRONOMIA FORNO COTTURA POLLI/PREPARATO PRONTI A CUOCERE	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	CRS DA SUPERMERCATI PAM	07/12/2016
8	23/07/2008		AFFIDAMENTO DI REPARTO PESCHERIA	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	AFFIDAMENTO DI REPARTO PESCHERIA	07/12/2016
9	08/12/2007		AFFIDAMENTO DI REPARTO PESCHERIA	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
10	20/12/2007			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
11	11/06/2012			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
12	17/01/2008			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
13	01/10/2008		IL PRESENTE ATTO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI A RIGUARDO.	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
14	10/02/2009	31/12/2009		FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	AFFIDAMENTO DI REPARTO- BRIO SRL. - CESSAZIONE PROT.61/2010	07/12/2016
15	15/12/2008	20/09/2011	DIA CESSAZIONE ATTIVITA' PROT. 899V/VT	FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	DIA CESSAZIONE ATTIVITA' PROT. 899V/VT	07/12/2016
16	25/06/2011	21/02/2014		FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)	COMUNICAZIONE CESSATA ATTIVITÀ NS. NOTA PROT.675/14	07/12/2016
17	15/04/2010			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016
18	01/01/2009			FROSINONE	03100	A.S.L. FROSINONE	FROSINONE	Imprese Reg.852/2004	G - Commercio	47.23.00-01	Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi (pescheria)		07/12/2016

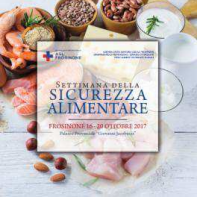

REGISTRAZIONE

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Documento di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004

6. REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE ALIMENTARI

6.1. Che cosa significa in pratica la registrazione delle imprese alimentari?

La registrazione ha lo scopo di permettere alle autorità competenti degli Stati membri di sapere dove sono situate le imprese alimentari e quali sono le loro attività, affinché possano effettuare, quando lo ritengano necessario, i controlli ufficiali secondo i principi generali di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, che impone alle autorità competenti degli Stati membri di stabilire le procedure che devono seguire gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti che chiedono la registrazione.

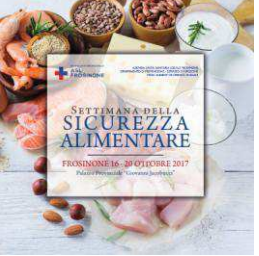

REGISTRAZIONE

1.4. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro) _____

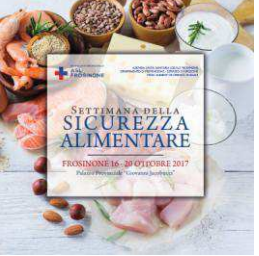

Qualora la notifica (SCIA) contenga elementi incongruenti

L'A.C interviene con:

Coltivazione o allevamento in territori interdetti

1. **Richiesta di divieto prosecuzione attività ex art. 19 Legge 241/90**
2. **Controllo ad hoc (Ispezione di verifica) presso l'attività notificante (QUALORA GLI ELEMENTI INCONGRUENTI NON PRECLUDANO L'ESERCIZIO)**

Esito positivo (conforme) > Registrazione

Esito negativo (non conforme) > Strumenti previsti dall'art. 54 e 55 Reg. 882/04

REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ◄

Articolo 54

Azioni in caso di non conformità alla normativa

1. L'autorità competente che individui una non conformità interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Nel decidere l'azione da intraprendere, l'autorità competente tiene conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi a detto operatore per quanto riguarda la non conformità.

2. Tale azione comprende, a seconda dei casi, le seguenti misure:

a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;

c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;

d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;

e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;

f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;

g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da paesi terzi;

h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente.

5. Tutti i costi sostenuti a norma del presente articolo sono a carico dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti responsabile.

Articolo 55

Sanzioni

- **DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193**

  Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (*GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228*)

testo in vigore dal: 24-11-2007

DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (*GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228*)

testo in vigore dal: 24-11-2007

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilita' del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorita' competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento gia' registrato, non siano state comunicate all'Autorita' competente per l'aggiornamento della registrazione.